



**ORIGINALE**

**COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLI'-CESENA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Delibera n. 25**

**OGGETTO:HERA SPA PATTO DI SINDACATO DI VOTO E DISCIPLINA  
DEI TRASFERIMENTI AZIONARI. APPROVAZIONE. RITIRO**

Il giorno 30/05/2019 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<b>Present</b>		<b>Presente</b>
	<b>e</b>		
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	
3 – FALCIANI MASSIMO		11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA			
5 – FABBRONI FLAVIANO	X		
6 – GIAMMARCHI UBALDO	X		
7 – GURIOLI LINDA	X		
8 – LIVERANI GIULIANA	X		

**PRESENTI: 7**

**ASSENTI: 4**

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: GIAMMARCHI UBALDO, SCHIUMARINI FRANCESCO, CAGNANI CLAUDIO.

Il presente punto è ritirato con voto unanime dell'Assemblea

**MACCHINA BIANCA NON UTILIZZATA**

## PROPOSTA DI DELIBERA

**Oggetto:** Hera Spa Patto di sindacato di voto e disciplina dei trasferimenti azionari. Approvazione.

### **Premesso che:**

- il Comune di [●] detiene una partecipazione in HERA S.p.A. (“HERA” o “Società”) di n. [●] azioni, pari al [●] del capitale sociale;
- con deliberazione n. .... del..... il Consiglio Comunale ha approvato il testo del “*Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari*” (“**Patto 15-18**”), che disciplina modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della Società; disciplina inoltre le modalità di circolazione delle azioni HERA oggetto del Patto 15-18 ponendo limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici (“**Soci Pubblici**”) aderenti; sono infatti disciplinati un sindacato di voto ed un Sindacato di Blocco sulle partecipazioni azionarie detenute dai Soci Pubblici nel capitale sociale della Società;
- in particolare, il Sindacato di Blocco è volto ad assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di HERA, da intendersi anche come maggioranza relativa dei diritti di voto rispetto a quelli di ciascun singolo altro socio, sia di titolarità di Soci Pubblici così come previsto dall’art. 7 dello Statuto Sociale;
- il Patto 15-18 è stato stipulato da 118 azionisti pubblici in data 23 giugno 2015 con decorrenza dal 1° luglio 2015 e scadenza al 30 giugno 2018;
- in data 28 aprile 2015, l’Assemblea di HERA ha approvato talune modifiche allo Statuto Sociale della Società tra cui, in particolare, l’introduzione dell’art. 6.4 che disciplina il Voto Maggiorato;

### **Rilevato che:**

- in prossimità della scadenza del Patto 15-18, gli Enti ritengono di dover confermare la funzione del patto tra i Soci Pubblici, i quali intendono procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo parasociale (il “**Patto 18-21**” o “**Patto**”) - sostanzialmente conforme al Patto 15-18 ad oggi vigente, fatta eccezione per le modifiche di seguito illustrate - che è stato discusso tra i Sindaci dei Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato;
- le precisazioni e le modifiche più significative che saranno recepite nel Patto 18-21, sono le seguenti:
  - ❖ **Articolo 6 – Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo**  
paragrafo 6.1 - viene specificato che le Parti si impegnano a far sì che il numero di componenti la Lista dei Consiglieri designati da ciascun gruppo di contraenti, sia attribuito sulla base di un componente designato per ogni 3% delle Azioni Bloccate dal medesimo gruppo di contraenti.

FACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

❖ **Articolo 11 - Sindacato di Blocco**

paragrafo 11.2: viene specificato che nell'Allegato 3.3 del Patto è individuato, rispetto a ciascun Contraente, il numero di Azioni Bloccate per tutta la durata del Patto;

paragrafo 11.3: viene stabilito che il numero complessivo delle Azioni Bloccate non possa essere inferiore al 38% del capitale sociale di HERA sino alla scadenza del Patto;

❖ **Articolo 12 - Trasferimenti consentiti in deroga al Paragrafo 11.1 e Trasferimenti delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco**

paragrafo 12.2.1: viene stabilito che:

(a) ciascun contraente che intenda effettuare vendite sul mercato di Azioni diverse dalle Azioni Bloccate, per un ammontare superiore a n. 3.000.000 di Azioni nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato di Sindacato nel corso dell'incontro annuale (ex art. 4.2.4 del Patto) e ad attuare una modalità di vendita con collocamento in una singola operazione;

(b) qualora in sede di incontro annuale del Comitato di Sindacato (ex art. 4.2.4 del Patto): (i) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita, anche singolarmente, dovesse risultare superiore a n. 10.000.000 Azioni, si procederà alla vendita in modo coordinato; (ii) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita non dovesse superare il n. 10.000.000 Azioni, ciascun Contraente potrà procedere alla vendita autonomamente, fermo restando quanto previsto al precedente punto a).

❖ **Articolo 17 - Durata**

paragrafo 17.1: viene specificato che il Patto assumerà validità con la sottoscrizione da parte dei Soci Pubblici detentori di complessivamente almeno il 38% di capitale sociale;

paragrafo 17.2: si prevede che il Patto 18-21 avrà decorrenza dal 1° luglio 2018 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2021.

- ove necessario sono stati aggiornati nel Patto 18-21 i nomi ed i dati riferiti ai Soci pubblici (in alcuni casi il nome del Sindaco/Legale rappresentante e gli indirizzi delle sedi) nonché apportate alcune modifiche di coordinamento/aggiornamento del testo rispetto a previsioni superate o comunque non più attuali;
- il nuovo testo del Patto 18-21, che entrerà in vigore in data 1° luglio 2018 ed avrà una durata triennale sino al 30 giugno 2021, è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante (**Allegato A**).
- al fine di ottimizzare, sotto il profilo dei tempi e dell'efficienza dell'esecuzione, il processo di dismissione di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco, la cessione delle azioni per quantitativi rilevanti ai sensi del testo del Patto 18-21 potrà avvenire anche mediante

FACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali, qualificati, professionali (c.d. ABB – *Accelerated Bookbuild Offering*). Tale collocamento può essere realizzato con differenti modalità – in via esemplificativa ABB “Best Effort”, ABB “Backstop” e “Bought Deal” – e si concreta in un’operazione rapida e flessibile, riducendo l’esposizione alla volatilità di mercato e con la possibilità di cogliere finestre di mercato più favorevoli. L’attività di collocamento sarà supportata da un consulente finanziario (*investment / financial advisor*) che fornisce un contributo di natura consulenziale (*investment advice*) preposto a confermare la congruità del prezzo di cessione ai Soci Pubblici venditori e la tempistica dell’operazione. L’attività di collocamento sarà svolta da un soggetto diverso da quello che svolge esclusivamente l’attività di consulente finanziario (*investment / financial advisor*);

- la vendita delle azioni HERA, diverse dalle Azioni Bloccate, descritta al punto precedente sarà coordinata per tutti i Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato o in ambito più ristretto all’interno del medesimo (il Comitato di Sindacato anche in ambito più ristretto è di seguito definito il “**Comitato**”), potendo agire anche quale stazione appaltante. In tale sede saranno eseguiti i separati processi di selezione ed individuazione dell’*investment / financial advisor* e del/i collocatore/i per il collocamento attraverso una procedura di selezione comparativa ad inviti. Nell’ambito delle procedure di selezione si terrà conto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò al fine di condurre il processo di selezione al raggiungimento di obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi. Saranno quindi sottoscritti contratti con l’*investment / financial advisor* per i servizi di natura consulenziale (*investment advice*) e con il/i collocatore/i per il collocamento (*placement agreement*) agli investitori istituzionali, qualificati, professionali. Il Comitato definirà anche prezzo, quantità puntuale, modalità e tempistica di lancio di ciascun collocamento di azioni HERA ad investitori istituzionali, qualificati, professionali;
- al fine di garantire adeguata stabilità al titolo HERA, potrà essere richiesta la sottoscrizione di impegni di inalienabilità delle residue azioni HERA detenute dai Soci Pubblici venditori (impegno di *lock up*) con una durata massima sino a 6 mesi e in linea con l’usuale prassi di mercato.
- al lancio ed alla chiusura del collocamento delle azioni HERA saranno effettuati i relativi comunicati stampa;

**VISTO** lo schema di contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari (Patto 18-21) e relativi allegati, **Allegato A** alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale,

PROPONE

**PAGGIATA BIANCA NON UTILIZZATA**

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono esplicitamente richiamate il “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei trasferimenti azionari (Patto 18 –21) e relativi allegati (Allegato 1.2(a): Azionisti Area Territoriale Romagna; Allegato 1.2(b): Azionisti Minori Area di Bologna; Allegato 1.2(c): Azionisti Modena; Allegato 3.1: Azioni detenute dai Contraenti alla data di sottoscrizione del Patto; Allegato 3.3: Azioni Bloccate; Allegato 4.2.2 voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell’eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Patto), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la voce **Allegato A**;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei trasferimenti azionari (Patto 18 - –21, )” apportando le eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie o opportune;
3. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’Allegato 3.3 del Patto 18–21, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (infra Allegato A), il Comune con la sottoscrizione del Patto di cui trattasi, assoggetta al Sindacato di Blocco ai sensi degli artt. 3.3, 3.4 e 11 del Patto medesimo - facendo salva la facoltà di trasferire le Azioni Bloccate a soci pubblici ai sensi dell’art. 11.4 del Patto nonché ai sensi dell’art. 12.1 del Patto - e pertanto a vincolo di non trasferibilità, parte delle azioni di proprietà del Comune di [●] per gli ammontari ivi indicati;
4. DI PRENDERE ATTO che il numero complessivo delle azioni HERA di proprietà pubblica vincolate, indicate nell’Allegato 3.3, sarà determinato con esattezza soltanto ad avvenuta sottoscrizione del Patto 18- 21 da parte di tutti gli aderenti;
5. DI APPROVARE la dismissione di azioni HERA nel numero massimo di azioni non soggette al Sindacato di Blocco come indicato nell’Allegato 3.3 del Patto 18-21 e, quindi, il trasferimento delle stesse da parte del Comune di [●] in una o più volte, e, comunque, nel rispetto delle modalità e termini previsti nel Patto 18-21 medesimo ed, in particolare, di quanto indicato all’art. 12 del Patto e a prezzo congruo rispetto al periodo in cui la dismissione delle azioni HERA è realizzata;
6. DI STABILIRE che la cessione delle azioni HERA, per quantitativi superiori a numero 10.000.000, ai sensi dell’art. 12.2.1 del Patto 18-21, dovrà essere coordinata dal Comitato di Sindacato mediante modalità di vendita con collocamento in una singola operazione, anche mediante collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali, qualificati, professionali;

PACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

7. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a determinare il numero massimo di azioni HERA da porre di volta in volta in vendita nonché a darne comunicazione al Comitato di Sindacato ai sensi del Patto;
8. DI STABILIRE che il Comitato di Sindacato e per esso il suo Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del medesimo (il Comitato di Sindacato anche nel predetto ambito più ristretto è di seguito definito il “Comitato”) ha facoltà di:
  - svolgere in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le procedure di selezione di consulenti finanziari (*investment/financial advisor*) determinando la durata del relativo incarico, collocatori, eventuali società fiduciarie per lo svolgimento del/i collocamento/i e provvedere alla loro individuazione, negoziando, sottoscrivendo e se del caso modificando i relativi contratti e mandati anche agendo quale stazione appaltante;
  - stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli accordi di collocamento e darvi esecuzione;
  - provvedere al coordinamento delle vendite, determinare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le modalità del collocamento ed il numero definitivo delle azioni HERA da collocarsi - nel limite del numero massimo di azioni e nel rispetto della tempistica di riferimento comunicata dal Socio Pubblico ai sensi del precedente punto 7 – il prezzo al quale la vendita delle azioni HERA è realizzata e la relativa tempistica anche con il supporto del consulente finanziario (*investment/financial advisor*) e, eventualmente, del/i collocatore/i. Ove il numero delle azioni HERA oggetto del collocamento fosse inferiore rispetto al numero di azioni HERA oggetto di richiesta di vendita da parte dei Soci Pubblici ai sensi del precedente punto 7, il numero definitivo di azioni HERA vendute da ciascun Socio Pubblico sarà determinato proporzionalmente applicando la percentuale di azioni HERA effettivamente collocate rispetto alle richieste complessivamente presentate dai Soci Pubblici venditori ai sensi del precedente punto 7;
  - impartire, in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori, alla eventuale società fiduciaria individuata le istruzioni per procedere alla vendita delle azioni HERA di cui ai precedenti punti 5 e 7 e sottoscrivere ogni relativo atto o accordo;
  - stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli impegni di inalienabilità delle proprie residue azioni HERA (impegno di lock up) con una durata sino a massimi 6 mesi e in linea con l’usuale prassi di mercato per simili operazioni;
  - effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile.

PACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

9. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato:

- a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato e documento per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 5 e 7, alle attività previste ai precedenti punti 6 e 8 nonché ai relativi atti propedeutici, conseguenti e confermativi di tutto quanto precede;
- a conferire mandato con rappresentanza al Comitato, per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 5, 6 e 7 nonché per i relativi atti propedeutici, conseguenti e confermativi;
- a intestare le azioni HERA, di volta in volta in vendita, alla eventuale società fiduciaria individuata dal Comitato e a sottoscrivere il relativo contratto di mandato fiduciario;
- a effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile.

[infinE

PROPONE

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di consentire la sottoscrizione del Patto 18-21, oggetto della presente deliberazione.

CACCIATA STANCA NON UTILIZZATA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Roberto Romano)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 22/07/2019



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile in data
- divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)